NORME IN MATERIA DI RIORDINO DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Art. 28

Disposizioni di carattere tecnico logistico ed amministrativo

Per le finalita' di cui all'articolo 1, il Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri adotta misure di razionalizzazione dell'organizzazione, della gestione e del funzionamento del sostegno tecnico, logistico ed amministrativo tese al recupero di personale da destinare al servizio d'istituto ed al miglioramento del supporto dei reparti, prevedendo anche l'affidamento di servizi a terzi, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Al fine di pervenire all'attuazione dei necessari adeguamenti delle procedure tecniche, logistiche ed amministrative in relazione alle specifiche esigenze dell'Arma dei carabinieri, il Ministro della difesa stabilisce con proprio decreto i settori nei quali il Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri, d'intesa con il Segretario Generale della Difesa, e' autorizzato a procedere alla revisione delle relative discipline di carattere amministrativo.

Versione in vigore dal 24 ottobre 2000, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri
Estremi	Decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297
Capo	V — Disposizioni di carattere tecnico logistico ed amministrativo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-297-2000/art-28-disposizioni-di-carattere-tecnico-logistico-ed-amministrativo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it